



OSSERVATORIO NORMATIVO - III TRIMESTRE 2022

(a cura di Anna SCIACCA)

I) LEGGI E DECRETI-LEGGE

1. In data 19 luglio 2022 è entrata in vigore la Legge 12 luglio 2022, n. 93, «**Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001**».

La Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (**Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants**) si prefigge di ridurre al minimo le emissioni globali degli inquinanti organici persistenti (**Persistent Organic Pollutants, POPs**), ossia composti organici tossici, difficilmente biodegradabili, che possono accumularsi nei tessuti di esseri umani e animali. Dopo il loro rilascio, si diffondono a livello globale attraverso l'aria, l'acqua e la catena alimentare, provocando danni alla salute umana e all'ambiente anche a grande distanza dalla fonte di emissione. Possono ad esempio causare tumori, disfunzioni ormonali o compromettere la funzione riproduttiva.

La presente legge ha designato il Ministero della transizione ecologica quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni stabilite dalla Convenzione, nonché quale punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione stessa. Inoltre, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, verrà adottato il piano di attuazione della Convenzione, che comprenderà il piano d'azione relativo alle emissioni non intenzionali.

2. Dal 27 agosto 2022 è in vigore la Legge 5 agosto 2022, n. 118 «**Legge annuale per il mercato e la concorrenza**» che contiene importanti novità in materia ambientale, quasi tutte concentrate nel Capo IV.

Va segnalato l'articolo 14, comma 1, che **modifica il comma 10 dell'art. 238 del Testo Unico Ambientale**, che riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani: *“All'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni».*

Viene modificato anche l'art. 202 del D. Lgs. 152/2006, attraverso l'inserimento del comma 1-bis - *“L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti”* - e del comma 1-ter -



“L'ARERA richiede agli operatori informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all'utenza finale” -.

3. Il 22 settembre 2022 è entrata in vigore la legge di conversione del Decreto-Legge 115/2022 (c.d. "Aiuti bis"), che ha stabilito **nuove misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali**, ossia la legge n. 142/2022.

In particolare, il provvedimento ha confermato il **nuovo procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR)** per i settori strategici - disciplinato dall'art. 27-ter, introdotto *ex novo* nel Testo Unico Ambientale - finalizzato a consentire la realizzazione, in aree di interesse strategico nazionale, di piani o programmi con investimenti pubblici o privati d'importo non inferiore a 400 milioni di euro, caratterizzati da elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA, "screening" VIA o VAS.

In ambito ambientale, inoltre, la legge ha confermato le norme sul Servizio idrico integrato, in base alle quali gli Enti di governo che non hanno ancora provveduto ad affidare il Servizio idrico integrato (ex art. 149-bis, D. Lgs. 152/2006) sono stati obbligati ad adottare gli atti di competenza entro l'8 novembre 2022 (novanta giorni di tempo dall'entrata in vigore del presente Decreto-Legge).

4. Il 24 settembre 2022 è entrato in vigore il Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 recante **«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»**.

Il provvedimento contiene una modifica all'art. 206-bis del Testo Unico Ambientale: nello specifico, dopo il comma 4, viene inserito il nuovo comma 4-bis, che **prevede l'istituzione di un Organismo di vigilanza** dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi presso il MiTE. Tramite tale disposizione s'intende rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici verranno stabilite entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto-Legge in questione.

II) DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

1. Dal 9 novembre 2022 entreranno in vigore le norme tecniche approvate con il Decreto 26 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2022, **«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti»**.

Le norme tecniche, stabilite nell'allegato 1, si applicheranno agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Tali norme si applicheranno sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelli esistenti



alla data di entrata in vigore del Decreto.

L'art. 5, relativo alle disposizioni transitorie e finali, precisa che, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

1. In data 15 luglio il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha firmato il Decreto "End of Waste" n. 278, che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali 18 tipologie di rifiuti inerti e di origine minerale sottoposti ad operazioni di recupero, **cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/2006**, specificando quali sono i rifiuti ammissibili, le verifiche da effettuare sui rifiuti in ingresso, il processo di lavorazione e i requisiti di qualità che deve avere l'aggregato recuperato.

III) RELAZIONI PARLAMENTARI

1. In data 15 settembre 2022 è stata approvata la **Relazione n. 32 della Commissione Ecomafie** (Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati), che concerne **l'attuazione della c.d. "Legge ecoreati"**, ossia la Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente.

Ad opinione della Commissione, la Legge sarebbe efficace in ottica preventiva ma scontrerebbe dei *deficit* normativi e organizzativi: i parlamentari hanno evidenziato, difatti, come l'apparato normativo incentrato sulla Legge sia **adeguato soprattutto in una prospettiva di prevenzione generale** dei reati; tuttavia, persistono **lacune attuative "sotto alcuni profili di implementazione normativa e organizzativa"**.

Innanzitutto, il **sistema delle prescrizioni** introdotto nel Testo Unico Ambientale dalla legge n. 68 del 2015 si è rivelato un importante elemento deflattivo del procedimento penale, ma permangono degli ambiti privi di adeguata o sufficiente regolazione, nei quali dovrebbero intervenire, a completamento, norme primarie o regolamentari. Sotto questo profilo, la Commissione ha sottolineato la tematica della destinazione delle risorse prodotte dal versamento delle somme derivanti dal sistema delle prescrizioni, che sarebbe priva, al momento, di regole precise.

Ma sarebbe soprattutto **l'organizzazione delle polizie giudiziarie**, chiamate a dare applicazione alla legge nella fase della prevenzione e della repressione dei reati da essa previsti, a manifestare profili di criticità, ossia: 1) l'incompleta integrazione conseguente all'assorbimento nell'Arma dei Carabinieri del Corpo forestale dello Stato; 2) la necessità di favorire l'acquisizione di competenze ambientali anche nelle altre polizie giudiziarie; 3) la mancata attuazione della Legge n. 132 del 2016 per quanto riguarda l'attribuzione di compiti di polizia giudiziaria agli operatori del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Infine, la Commissione ha evidenziato la necessità di **un'integrazione organizzativa** e di un **costante scambio informativo** che coinvolga le autorità giurisdizionali - nel rispetto delle



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 3/2022

norme di ordinamento giudiziario ma prevedendo modalità utili a tal fine, che per ora si sono tradotte, nel solo ambito inquirente, nell'attività della Rete delle Procure Generali nella materia ambientale -, le polizie giudiziarie e le Agenzie ambientali, in modo da **garantire l'uniforme applicazione della Legge** sul territorio nazionale.

In generale, pertanto, è emersa la condivisa visione della necessità di mantenere inalterato l'impianto della legge, limitando eventuali interventi a corollari regolativi su singoli e determinati aspetti.